



Ordine Avvocati Asti

Tribunale Ordinario di Asti
Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Asti

Protocollo per la trattazione delle:

- 1. udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto (ex art. 83, comma 7, lettere h) e f), D.L. n. 18/2020 conv. con modificazione in L. n. 27/2020);**
- 2. udienze relative alle procedure concorsuali e di composizione della crisi da sovraindebitamento;**
- 3. misure di protezione;**
- 4. procedimenti di separazione consensuale, divorzi congiunti, modifiche congiunte di condizioni di separazione e di condizioni di divorzio, domande congiunte in ordine all'affidamento degli figli nati fuori dal matrimonio, alla loro collocazione o al loro mantenimento ovvero domande congiunte di modifica di provvedimenti assunti in tale materia ovvero ancora domande concordi delle parti in materia di famiglia;**
- 5. procedimenti speciali.**

Sommario

<u>SEZIONE I - UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO</u>	3
1. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2. UDIENZA DA REMOTO: PARTECIPANTI E LUOGO DEL COLLEGAMENTO	4
3. CONVOCAZIONE DELL'UDIENZA DA REMOTO	4
4. COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONVOCAZIONE DELL'UDIENZA	5
5. SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA DA REMOTO	5
6. ATTIVITÀ DEL GIUDICE, DELLE PARTI, DELLA CANCELLERIA	7

<u>SEZIONE II - UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA</u>	7
1. AMBITO DI APPLICAZIONE	8
2. FISSAZIONE E CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA MEDIANTE LO SCAMBIO DI NOTE SCRITTE	8
3. COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE LA TRATTAZIONE SCRITTA	10
4. LE NOTE SCRITTE	10
5. ATTIVITÀ DELLE PARTI E DELLA CANCELLERIA	11
<u>SEZIONE III - UDIENZE RELATIVE ALLE PROCEDURE CONCURSUALI E DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO</u>	11
1. UDIENZA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE SCRITTE: AMBITO DI APPLICAZIONE	11
2. UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTI DA REMOTO: AMBITO DI APPLICAZIONE	12
3. UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE MISTA	13
<u>SEZIONE IV - MISURE DI PROTEZIONE</u>	15
PREMESSA	15
1. PRESUPPOSTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME	15
2. SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA	16
<u>SEZIONE V – UDIENZE CIVILI IN MATERIA DI FAMIGLIA</u>	17
1. SEPARAZIONE CONSENSUALE	17
2. DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA	18
3. ART. 710 C.P.C., ART. 9 L. N. 898/70 E PROCEDIMENTI CONGIUNTI EX ART- 337 TER C.C.	19
4. UDIENZE PRESIDENZIALI DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTENZIOSO	19
5. UDIENZE IN FASE ISTRUTTORIA	20
6. RICORSI EX ARTT. 710 C.P.C. CONTENZIOSI, RICORSI EX ART. 9 LEGGE DIVORZIO N. 898/70 CONTENZIOSI, RICORSI EX ART. 337 BIS E QUINQUIES C.C. CONTENZIOSI	21
7. RICALENDARIZZAZIONE UDIENZE FISSATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE.	21
8. NEGOZIAZIONI ASSISTITE	21
<u>SEZIONE VI</u>	22
INDICAZIONI FINALI SU PROCEDIMENTI SPECIALI	22
<u>10. DISPOSIZIONI FINALI</u>	24
<u>PREMESSE</u>	

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, come modificato con L. n. 27/2020 in merito allo svolgimento dell'udienza, sia tramite collegamenti da remoto che attraverso lo scambio e deposito telematico di note scritte, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11/3/2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura;

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con *"modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti"* è opportuno individuare soluzioni condivise con l'avvocatura e con DGSIA, sì da offrire una cornice di riferimento uniforme per i protocolli che potranno essere assunti in sede locale, per la durata del periodo emergenziale;

si conviene quanto segue

SEZIONE I - Udienze civili tramite collegamento da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020

1. Ambito di applicazione

1.1. E' possibile adottare questa modalità di trattazione per le *"udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione"* e per *"lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti"* (lett. h) bis).

1.2. Ogni valutazione relativa alla sussistenza ai presupposti di operatività della norma e quindi sul fatto che l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti va fatta in concreto ed è rimessa al giudice, che – sentite le parti – potrà apportare alle regole del protocollo modifiche non sostanziali nel caso in cui la peculiarità della causa lo suggeriscano.

1.3. L'udienza mediante collegamento da remoto potrà essere disposta dal giudice anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 83, comma 7, lett. f), salvo dissenso motivato manifestato dai difensori entro dieci giorni prima della fissata udienza.

2. Udienza da remoto: partecipanti e luogo del collegamento

2.1. Per esigenze di efficiente trattazione, di disciplina di udienza e di riservatezza, la partecipazione della parte personalmente all'udienza da remoto è possibile a condizione che il collegamento avvenga dalla stessa postazione da cui è collegato il suo difensore. Non sarà, pertanto, ammesso il collegamento da remoto della parte da postazione autonoma.

2.2. I difensori possono collegarsi in udienza da qualsiasi postazione da remoto (p. es.: studio professionale del difensore o del cliente, del difensore o del cliente, sede di lavoro del cliente).

2.3. Il difensore deve dichiarare sotto la sua responsabilità l'identità e la qualifica dei soggetti che prendono parte all'udienza dalla postazione dalla quale egli è connesso.

2.4. Il CTU può partecipare all'udienza da remoto da autonoma postazione.

2.5. Le udienze da remoto sono trattate dai magistrati mediante l'applicativo Microsoft Teams, reso disponibile dal Ministero.

3. Convocazione dell'udienza da remoto

3.1. Per trattare una udienza con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. n. 18/2020 il giudice dovrà emettere apposito provvedimento contenente:

a) la fissazione di specifica data e ora di udienza (eventualmente diversa da quella già fissata);

b) il link per il collegamento all'udienza tenuta a mezzo Teams;

c) l'avvertimento che, in caso di mancata partecipazione delle parti all'udienza da remoto, e previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla legge per la mancata comparizione delle parti;

d) indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza;

c) l'invito ai difensori a depositare nel fascicolo telematico, entro congruo termine precedente l'udienza, una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

3.2. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto a orari distinti e opportunamente distanziati.

3.3. Il provvedimento di convocazione di cui al punto 3.1. dovrà essere emesso e fatto comunicare con adeguato anticipo in rapporto agli incombeni di udienza e comunque almeno 7 giorni prima della data di udienza.

4. Comunicazione e notificazione del provvedimento di convocazione dell'udienza

4.1. Il provvedimento che dispone la trattazione da remoto è comunicato alle parti costituite e al Pubblico Ministero, se è prevista la sua partecipazione, a cura della cancelleria.

4.2. La cancelleria procede ad aggiornare i registri, con l'inserimento nello "storico del fascicolo" dell'annotazione "udienza da remoto" e l'acquisizione del provvedimento tramite l'evento "provvedimento fuori udienza del giudice", scegliendo tra "differimento udienza" ovvero "atto non codificato" nel caso di conferma dell'udienza.

4.3. Se la parte convenuta non è ancora costituita, il giudice assegna all'attore (o ricorrente) termine per notificare il provvedimento di convocazione dell'udienza a controparte. Non saranno effettuate comunicazioni né notificazioni alla parte contumace, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

5. Svolgimento dell'udienza da remoto

5.1. Ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f) del D.L. n.18/2020 *"il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*.

5.2. All'udienza, come sopra fissata, il giudice dà atto dei luoghi da cui avviene il collegamento da remoto e dei soggetti presenti in ciascun luogo di collegamento, disponendo l'allontanamento dei soggetti non legittimati a partecipare all'udienza.

5.3. Il giudice adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto (da effettuarsi contattando i procuratori ai recapiti comunicati come da punto 3.1.).

5.4. Nel verbale di udienza il giudice:

a) prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14, comma 2, L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

b) prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati.

5.5. Tutti i partecipanti all'udienza devono tenere attivata, per l'intera durata dell'udienza, la funzione video, mentre è affidata al giudice disciplina sull'uso della funzione audio per consentire alle parti, ai difensori e agli ausiliari del giudice di prendere la parola.

5.6. E' vietata la registrazione video e/o audio, con qualsivoglia strumento, dell'udienza.

5.7. Il giudice cura la redazione del verbale e ne dà lettura, eventualmente attraverso la condivisione della finestra del redattore di Consolle. Ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere, il quale, collegato da remoto con il medesimo applicativo, utilizzando la "consolle d'udienza", potrà curare anche la verbalizzazione.

5.8. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice rinvia l'udienza, disponendo la comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il rinvio.

5.9. Al termine dell'udienza il giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza da remoto è avvenuto regolarmente.

5.10. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT, sempre che vi sia la preventiva autorizzazione del giudice.

6. Attività del giudice, delle parti, della cancelleria

6.1. Se il fascicolo non è interamente composto da atti e documenti informatici, ma contiene anche atti e/o documenti cartacei, il giudice, con il provvedimento di convocazione dell'udienza da remoto, può chiedere ai difensori di depositare le copie informatiche degli atti e documenti già depositati in forma cartacea.

6.2. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali è prevista la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), con l'intesa che le parti verranno notiziate dalla cancelleria del provvedimento assunto, per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari.

6.3. Il provvedimento del giudice sarà lavorato dalla cancelleria, a seconda dei casi, come verbale di udienza, come dispositivo oppure come ordinanza o sentenza.

SEZIONE II - Udienze civili tramite trattazione scritta

L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n.18/2020

1. Ambito di applicazione

1.1. E' possibile adottare questa modalità di trattazione per le udienze "*che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti*". La valutazione sul fatto che l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori va fatta in concreto ed è rimessa al giudice, che – sentite le parti – potrà apportare alle regole del protocollo modifiche non sostanziali nel caso in cui la peculiarità della causa lo suggeriscano.

1.2. L'udienza mediante scambio di note scritte dovrà essere disposta, in via preferenziale rispetto alle altre modalità di trattazione, salva diversa valutazione del giudice, eventualmente sentite le parti.

2. Fissazione e celebrazione dell'udienza mediante lo scambio di note scritte

2.1. Per trattare una udienza con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 il giudice dovrà emettere apposito provvedimento telematico con il quale:

- a) fissa il giorno e l'ora dell'udienza (eventualmente diversa da quella già fissata);
- b) assegna un congruo termine, non inferiore a 7 giorni precedenti l'udienza, al fine di consentire la tempestiva accettazione da parte della cancelleria, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- c) assegna, ove ritenuto dal giudice opportuno, un doppio termine di almeno 20 giorni prima dell'udienza per le note difensive e di 10 giorni prima dell'udienza per le note di replica.

2.2. La cancelleria comunicherà tempestivamente il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite.

2.3. I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del superiore punto 1.1. note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (*o dicitura similare*), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto, delle tipologia delle istanze e delle conclusioni da riportare tramite rinvio a quelle già formulate in atto depositato ovvero, ove ritenuto dal legale assolutamente necessario, attraverso il ricorso al sistema del copia/incolla evidenziato in diverso carattere e con l'indicazione dell'atto da quale è tratto.

- 2.4.** Se una delle parti si costituisce in giudizio dopo la scadenza di tale termine, ma entro l'udienza, il giudice, prima di provvedere, assegnerà ulteriore termine per note scritte alla luce della nuova costituzione in giudizio.
- 2.5.** In caso di mancato deposito di note scritte entro il termine ultimo delle ore 9,00 del giorno dell'udienza già fissata, l'udienza dovrà considerarsi svolta ex art. 83, comma 7, lettera h), D.L. n. 18/2020 senza la comparizione delle parti e il giudice adotterà a verbale i provvedimenti di cui all'art. 309 c.p.c.
- 2.6.** Il giorno fissato per l'udienza il giudice redige il relativo verbale, verificando la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al superiore punto 2.1., dando atto del deposito delle note scritte e riservando l'emissione dei provvedimenti. In caso di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudice trattiene la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e, in caso di incumbenti a carico delle parti, indicando la data esatta di decorrenza del termine iniziale per il completamento dell'incombente stesso.
- 2.7.** L'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il decidente, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando una ulteriore udienza.
- 2.8.** Il termine di cui al punto 2.7. va determinato in relazione alla natura del provvedimento (sentenza o ordinanza), non essendo compatibile con questa modalità di trattazione il deposito contestuale (ordinanza resa in udienza o sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza), salvo che le parti vi consentano espressamente, chiedendo di essere autorizzate a depositare note di discussione che tengano luogo della discussione orale e il giudice decida di procedere in tal senso.

3. Comunicazione o notificazione del provvedimento che dispone la trattazione scritta

3.1. Il provvedimento del giudice che dispone la trattazione mediante scambio di note scritte e il verbale di cui al punto 2.6. sono comunicati alle parti costituite a cura della cancelleria (salvo il caso di cui al successivo punto 3.3).

3.2. La cancelleria procede ad aggiornare i registri, con l'inserimento nello "storico del fascicolo" dell'annotazione "udienza mediante scambio di note scritte" e l'acquisizione del provvedimento tramite l'evento "provvedimento fuori udienza del giudice", scegliendo tra "differimento udienza" ovvero "atto non codificato" nel caso di conferma dell'udienza.

3.3. Se l'udienza con trattazione scritta è stata fissata per la trattazione di un procedimento cautelare o di una istanza comunque urgente, il giudice dispone che il provvedimento di fissazione udienza con scambio di note sia notificato, a cura della parte istante, a controparte, assegnando all'uopo un termine.

4. Le note scritte

4.1. Le note scritte non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all'udienza che viene trattata con questa modalità (p. es. memorie ex art. 183, memoria difensiva nel procedimento cautelare, ...); il termine assegnato per il deposito delle note scritte non sostituisce i termini, previsti dalla legge o assegnati dal giudice, per il deposito di scritti difensivi. Tali note, infatti, tengono luogo della trattazione orale dell'udienza.

4.2. Le note devono sempre essere depositate, anche quando si limitino (com'è auspicabile in buona parte dei casi sopra tipizzati) a un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati. Il mancato deposito delle note equivale alla mancata partecipazione all'udienza.

4.3. Il giudice, con il provvedimento di fissazione dell'udienza mediante scambio di note scritte, potrà indicare limiti dimensionali delle note scritte, congrui rispetto alla concreta attività difensiva da svolgere con tali note. Potrà altresì indicare alle parti argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte.

4.4. I difensori hanno il dovere di astenersi dal prendere visione del contenuto delle note scritte delle altre parti sino a quando non abbiano depositato le proprie note.

5. Attività delle parti e della cancelleria

5.1. Se il fascicolo non è interamente composto da atti e documenti informatici, ma contiene anche atti e/o documenti cartacei, il giudice, con il provvedimento di fissazione dell'udienza mediante scambio di note scritte, può chiedere ai procuratori di depositare, in allegato alle note scritte, ove ne abbiano la possibilità, le copie informatiche degli atti e documenti già depositati in forma cartacea.

5.2. Il provvedimento del giudice è lavorato dalla cancelleria, a seconda dei casi, come ordinanza emessa fuori udienza (all'esito di riserva), oppure come sentenza (depositata all'esito della scadenza dei termini per le memorie difensive).

SEZIONE III - Udienze relative alle procedure concorsuali e di composizione della crisi da sovraindebitamento

1. Udienza mediante scambio di note scritte: ambito di applicazione

1.1. L'udienza mediante scambio di note scritte dovrà essere disposta, salva diversa valutazione del giudice, nei seguenti casi:

- a) procedimento di concordato preventivo, segnatamente ove si renda necessaria l'adozione di provvedimenti *ex art.162, 173, 179 e 180 L.F.*;
- b) procedimento di omologa di accordo di ristrutturazione, ove sorga l'esigenza di avviare contraddittorio con l'imprenditore;
- c) opposizioni di cui agli articoli 182 bis, 182 quinquies o 182 septies e 185 L.F.;
- d) concordato fallimentare;
- e) procedimenti di opposizione allo stato passivo, laddove non sia necessaria l'istruttoria orale;
- f) procedimento di cui all'art. 37 L.F. (revoca del Curatore);
- g) procedimenti di cui all'art. 26 co. 1 e co. 2 L.F. (reclami contro gli atti del G.D.) e all'art. 36 L.F. (reclami contro gli atti del Curatore);
- h) reclami *ex art. 116, comma 4 L.F.*;

i) procedimenti *ex art. 143 L.F.* (esdebitazione);

l) udienze *ex art. 10 e 12 bis l. n. 3/2012* (procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento);

m) reclami contro ordinanze rese nei procedimenti *ex l. n. 3/2012*.

1.2. Il contraddittorio con l'ufficio del PM in relazione ai procedimenti di cui al superiore punto a) potrà essere garantito con l'invio degli atti tramite PEC o e-mail da parte della cancelleria alla segreteria del PM titolare del fascicolo.

2. Udienza mediante collegamenti da remoto: ambito di applicazione

2.1. Il giudice, nei limiti di quanto stabilito alla Sezione I, punti 1 e 2, potrà disporre la trattazione da remoto dell'udienza nei seguenti casi:

a) udienza verifiche di crediti tempestive e tardive;

b) adunanza dei creditori nei concordati preventivi *ex art. 175 L.F.*;

c) udienza *ex art. 163 bis L.F.* nelle procedure di concordato preventivo.

2.2. Considerata l'insita difficoltà di gestione delle udienze di cui ai superiori punti a) e b), in ragione del potenzialmente rilevante numero di parti coinvolte, tali udienze verranno trattate entro il 30/6/2020 esclusivamente in presenza di comprovate ragioni d'urgenza, che il Curatore o il Commissario prospetteranno mediante apposita istanza, da depositare esclusivamente in via telematica. In assenza di tale istanza, l'udienza verrà rinviata a data successiva al 30/6/2020.

2.3. Nel caso in cui le udienze di cui ai punti a) e b) debbano essere trattate mediante collegamento da remoto, qualora le parti intendano partecipare, dovranno procedere ad una "prenotazione" presso il Curatore o Commissario entro il giorno prima dell'udienza, comunicando la volontà di partecipare all'udienza e trasmettendo la documentazione necessaria all'identificazione personale, nonché l'eventuale delega o mandato speciale. In tal caso il giudice invierà il link per la partecipazione all'udienza a coloro che ne hanno fatto richiesta, solo previa comunicazione dei nominativi da parte del Curatore o Commissario.

3. Udienza mediante trattazione mista

In ragione delle loro peculiarità procedurali, le seguenti udienze verranno trattate secondo una modalità mista, come di seguito specificato.

3.1. Udienze prefallimentari

1. prima ipotesi in cui il debitore sia costituito o risulti dagli atti che le notifiche si possono fare con PEC:

- nel decreto di fissazione dell'udienza si assegnerà al debitore intimato il termine fino alle ore 11:00 del terzo giorno antecedente al giorno dell'udienza per il deposito di *"note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni"*, invitandolo a riportarsi ove possibile ad uno specifico atto difensivo già ritualmente depositato, con l'avviso che il mancato deposito di note scritte nel termine assegnato sarà valutato come mancata comparizione in udienza;

- nello stesso decreto il debitore verrà inoltre invitato a dichiarare se intenda avvalersi del diritto di essere sentito personalmente dal giudice, comunicandolo sempre entro le ore 11 del terzo giorno antecedente al giorno dell'udienza, con un'istanza da inviarsi mediante PEC o e-mail ordinaria alla cancelleria fallimentare e che verrà inserita nel fascicolo telematico;

- a fronte di tale istanza da parte dell'intimato, il giudice rinverrà ad altra data l'udienza prefallimentare che si svolgerà mediante collegamento da remoto nelle forme di cui all'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. n. 18/2020, con l'avviso che il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto.

2. seconda ipotesi in cui il debitore non sia costituito e non risulti possibile effettuare le notifiche a mezzo PEC:

A) procedimenti in cui non vengano segnalate o non siano comunque ravvisabili ragioni di urgenza.

Nel caso in cui il debitore non sia costituito e dall'esame degli atti emerga che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento non è stata possibile all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese,

siccome anche l'eventuale decreto con cui fossero disposte le diverse modalità di trattazione dovrebbe essere notificato, ai sensi dell'art. 15 L.F. di persona al debitore presso la sede legale e, in subordine, presso la casa comunale, l'allungamento delle tempistiche a ciò necessarie non appare compatibile con la trattazione "cartolare" del procedimento anteriormente al 30/6/2020.

Tali udienze verranno pertanto trattate con modalità ordinarie dopo il 30/6/2020, con conseguente rinvio di quelle originariamente fissate.

B) procedimenti in cui vengano segnalate o siano comunque ravvisabili ragioni di urgenza, previo in ogni caso vaglio del giudice.

L'udienza si terrà, anche in data anteriore al 30/6/2020, mediante comparizione personale in un'aula d'udienza, nella quale dovranno essere rispettate le misure di distanziamento prescritte dal Capo dell'Ufficio.

3.2. Udienze di rendiconto ex art. 116 L.F.

Il Curatore dovrà specificatamente inserire nella comunicazione ex art. 116, comma 3, L.F. l'avviso che l'udienza verrà tenuta secondo le seguenti modalità:

a. nel termine previsto dall'art. 116, comma 3, L.F. per il deposito di osservazioni al conto di gestione, i creditori o il fallito che intendano partecipare all'udienza dovranno farne richiesta via PEC al Curatore, con apposita istanza o nello stesso atto contenente le eventuali osservazioni;

b. il Curatore, entro le ore 11:00 del terzo giorno antecedente al giorno dell'udienza, dovrà in ogni caso depositare nel fascicolo telematico una nota contenente:

1) la prova delle comunicazioni ai creditori ed al fallito del decreto di fissazione dell'udienza, contenente l'avviso di cui al punto a);

2) le eventuali osservazioni pervenute e le sue controdeduzioni sul punto;

3) le eventuali richieste di partecipazione all'udienza pervenute;

c. nel caso in cui non siano state inviate richieste di partecipazione all'udienza di rendiconto, il G.D. provvederà con decreto fuori udienza ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020;

d. nel caso in cui siano pervenute richieste di partecipazione all'udienza, il G.D. provvederà con decreto fuori udienza a fissare udienza secondo le modalità di cui

all'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. n. 18/2020, mandando al Curatore di comunicare le modalità tecniche di collegamento a tutti i creditori ed al fallito;

e. nell'ipotesi in cui la parte che ha chiesto di partecipare all'udienza non partecipi alla stessa, si considererà come non comparsa, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto.

SEZIONE IV - Misure di protezione

PREMESSA

Stante il rilievo per i diritti fondamentali della persona delle misure di protezione e considerata per altro verso la particolare fragilità che contraddistingue in molti casi i beneficiari di tali procedimenti, si ritiene che nel corso della fase due (tra il 16/4/2020 e il 30/6/2020), i procedimenti relativi debbano poter essere introdotti e si debbano svolgere secondo modalità tali da consentire di scongiurare il più possibile il rischio di contagio pur assicurando la conclusione degli stessi ove possibile e comunque l'adozione dei provvedimenti più urgenti.

1. Presupposti per lo svolgimento dell'esame

1.1. Tenuto conto di quanto sopra, al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni di legge e di quelle emanate dal presidente si conviene quanto segue. Nell'introdurre i procedimenti per l'adozione di misure di protezione in favore di persone prive in tutto o in parte di autonomia (amministrazioni di sostegno, tutela, curatela):

- a. la parte ricorrente pubblica o privata avrà cura di rendere possibile l'esame dell'interessato della misura di protezione mediante impegno a predisporre la celebrazione dell'udienza destinata all'esame presso locali nella disponibilità della parte dotati di dispositivi per la trasmissione audio-video (computer o altro dispositivo connesso a internet dotato di webcam, casse, microfono) o comunque mediante messa a disposizione presso il luogo in cui si trova il beneficiario di un dispositivo idoneo alla celebrazione dell'udienza con modalità telematiche in videoconferenza;

- b. la parte ricorrente avrà, inoltre, cura di fornire nel ricorso recapiti utili a gestire più agevolmente ed eventualmente in tempo reale l'udienza telematica consistenti in una e-mail non PEC e in un numero telefonico mobile o che si riferisca ad un apparecchio sito nel luogo in cui si trova il beneficiario.

2. Svolgimento dell'udienza

2.1. L'udienza avrà luogo in tal caso ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. n.18/2020 mediante l'utilizzo del software "*Microsoft Teams*" e le informazioni utili al collegamento saranno comunicate dal giudice nel decreto di fissazione udienza e/o via mail all'indirizzo indicato in ricorso.

2.2. In alternativa, laddove non fosse possibile procedere ad esame in videoconferenza dell'interessato, indicare le ragioni che rendono indifferibile l'adozione di provvedimenti provvisori e precisare gli specifici atti il cui compimento va demandato ad un amministratore o tutore provvisorio, al fine di rendere possibile l'adozione di un provvedimento provvisorio che limiti nel minor grado possibile la capacità di agire dell'interessato con rimessione ad una fase successiva dell'esame del beneficiario.

2.3. Il giuramento dell'amministratore di sostegno, del curatore e del tutore (provvisori e definitivi) sarà possibile mediante deposito in cancelleria d'impegno scritto contenente la formula di rito.

2.4. Previa verifica della compatibilità con le risorse di cancelleria, le istanze al giudice tutelare si dovranno trasmettere telematicamente ed anche le eventuali udienze destinate a chiarimenti e convocazioni dovranno avere luogo mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020 o semplici richieste d'informazioni e depositi per iscritto) ovvero in videoconferenza con il software "*Microsoft Teams*" ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. n. 18/2020).

2.5. Solo in caso di necessità o di inidoneità della trattazione dell'udienza con le forme di cui alle lettere h) e f) dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 le udienze si svolgeranno secondo le forme ordinarie.

SEZIONE V – Udienze civili in materia di famiglia

1. Separazione consensuale

1.1. Al ricorso introduttivo dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 707 c.p.c. – che sarà pertanto “virtuale”- e di conferma della volontà di non riconciliarsi e dunque delle condizioni di separazione.

1.2. Al fine di evitare eccesso di depositi telematici, per le cause già iscritte a ruolo alla data odierna, i difensori dovranno inviare tramite PTC ovvero dalla loro PEC all'indirizzo contenzioso.tribunale.asti@giustizia.it dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 707 c.p.c. - che sarà pertanto “virtuale”-, di conferma della volontà di non riconciliarsi e dunque delle condizioni di separazione o di richiesta di modifica delle stesse, entro 5 giorni prima dell'udienza virtuale che sarà rifissata. Nell'oggetto della mail si scriverà esclusivamente il numero di registro. Nel caso di modifica delle condizioni dovrà allegarsi il file word con le nuove condizioni complete.

1.3. In caso di revoca di consenso rispetto alle condizioni depositate, il difensore di una parte o i difensori di entrambe dovrà o dovranno, entro cinque giorni dall'udienza “virtuale”, inviare tramite PTC ovvero dalla loro PEC all'indirizzo contenzioso.tribunale.asti@giustizia.it dichiarazione di rinuncia entro 5 giorni prima dell'udienza virtuale fissata.

1.4. I difensori potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle parti di cui alle lettere precedenti con qualsiasi mezzo, seppure con garanzia della provenienza.

1.5. La fissazione dell'udienza “virtuale” verrà comunicata ai difensori a mezzo PCT e le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incombenti di deposito di cui alle lettere che precedono e alla cancelleria per trasmettere il fascicolo al giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

1.6. Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 158 c.c. qualora in sede di omologa emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori. In tale caso l'udienza conseguentemente fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto.

1.7. I modelli Istat verranno consegnati secondo le modalità dallo stesso determinate al Consiglio dell'Ordine che ne curerà la consegna alla Cancelleria.

2. Divorzio a domanda congiunta

2.1. Al ricorso introduttivo dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 7 L. n. 898/70 - che sarà pertanto "virtuale" e contestuale dichiarazione di acquiescenza.

2.2. Al fine di evitare eccesso di depositi telematici per le cause già iscritte a ruolo alla data odierna, gli Avvocati inviare tramite PTC ovvero dalla loro PEC all'indirizzo contenzioso.tribunale.asti@giustizia.it dichiarazione di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4, comma 7, L. n. 898/70 - che sarà pertanto "virtuale"- e contestuale dichiarazione di acquiescenza entro 5 giorni prima dell'udienza virtuale fissata . Nell'oggetto della mail si scriverà esclusivamente il numero di registro.

2.3. I difensori potranno acquisire la dichiarazione sottoscritta dalle parti di cui alle lettere precedenti con qualsiasi mezzo, seppure con garanzia della provenienza.

2.4. La fissazione dell'udienza "virtuale" verrà comunicata i difensori a mezzo PCT e le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incombenti di deposito di cui alla lettera che precedono e alla cancelleria per trasmettere il fascicolo al giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

2.5. Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 4, comma 8, L. n. 898/70 e successive modifiche, qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le conclusioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori. In tale caso l'udienza conseguentemente fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto.

2.6. I modelli Istat verranno consegnati secondo le modalità dallo stesso determinate al Consiglio dell'Ordine che ne curerà la consegna alla Cancelleria.

3. Art. 710 c.p.c., art. 9 L. n. 898/70 e procedimenti congiunti ex art- 337 ter c.c.

3.1. Per i procedimenti congiunti ex art. 337 ter c.c. verrà emesso direttamente il provvedimento, per ricorsi congiunti ex art. 710 c.p.c. e per i ricorsi congiunti ex art. 9 L. n. 898/70, verrà fissata una udienza virtuale a cui le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare, utile al giudice per dare atto delle attività svolte e dalla quale decorreranno per lo stesso i termini per il deposito del provvedimento.

4. Udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso

4.1. La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., art. 4, comma 7, L. n. 898/1970 e succ. modif.) non impedisce la celebrazione di queste udienze nelle alternative forme o tramite collegamento da remoto ovvero mediante deposito di atti scritti e fissazione di udienza “virtuale”, secondo le modalità del protocollo generale, in base a valutazione del Giudice (ferma restando la possibilità di motivata richiesta delle parti in un senso o nell’altro), dovendosi temperare il suddetto principio normativo con la ratio delle norme attualmente in vigore in materia di emergenza sanitaria e quindi ricorrendosi all’udienza “in loco” solo quando ciò sia ritenuto assolutamente necessario;

4.2. Il ricorso a questa modalità non potrà peraltro avvenire, secondo la valutazione del giudice, nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l’esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegare da controparte o emergenti dagli atti.

4.3. Attraverso il collegamento da remoto non è ovviamente esclusa la praticabilità del tentativo di conciliazione tra le parti, ma le possibilità di un intervento di mediazione efficace da parte del giudice può risultare indebolita e anche tale aspetto potrà essere apprezzato dal Giudice, soprattutto in presenza di figli minori, per decidere se procedere o meno con questa modalità.

4.4. La particolare esigenza, nella materia della famiglia, di una rigorosa tutela della Privacy, porta ad escludere, tra i luoghi per l’effettuazione del collegamento

da remoto, l'abitazione personale della parte, in particolar modo in tutti i casi in cui in essa vi sia ancora coabitazione dei coniugi o dei conviventi, oppure con altri familiari o con i figli. La parte dovrà, pertanto, recarsi presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà il collegamento con il Giudice con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessari al contenimento del contagio.

4.5. Il Presidente convocherà separatamente ricorrente e resistente in orari differenti per ascoltarli. Convocherà poi ad un terzo orario l'udienza con la presenza di tutte le parti.

4.6. Il Presidente, in apertura di ciascun collegamento, farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell'udienza.

4.7. Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti ed ai rispettivi legali con la modalità di Teams "condividi schermo" e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso.

4.8. Si conviene che l'ascolto del minore, che non costituisce in base alle Convenzioni Internazionali vigenti atto di prova in senso stretto, bensì una "forma di partecipazione" del minore al procedimento che lo riguarda, non possa sottrarsi al contatto personale con il giudice. In linea generale è quindi escluso che tale attività possa svolgersi secondo una delle forme previste dalle lettere f) o h) dell'art. 83, comma 7. Eccezionalmente, solo per i casi di estrema urgenza (es. mutamento del collocamento prevalente presso un genitore o di sede scolastica) e in presenza di minori di età di almeno 14 anni, potrà essere adottata la modalità in esame, individuandosi caso per caso l'ambiente può adatto ad effettuare il collegamento per una maggior serenità e spontaneità del minore, richiedendo se del caso l'ausilio dei Servizi sociali di zona.

5. Udienze in fase istruttoria

5.1 Il giudice determinerà preferibilmente la modalità cartolare secondo le precise modalità di cui alla Sezione II.

5.2. A fronte della previsione dell'espletamento di una Consulenza tecnica d'Ufficio, il CTU presterà giuramento scritto con deposito a mezzo PCT. Le parti potranno chiedere integrazioni o modifiche al quesito formulato nell'ordinanza di

ammissione della CTU e entro dieci giorni liberi prima dell'udienza, con deposito della verbalizzazione a mezzo PCT alla controparte e deposito nel fascicolo e nei cinque giorni successivi ciascuna parte, sempre con deposito nel fascicolo e invio a mezzo PEC alla controparte, potrà replicare alle istanze avversarie relative al quesito.

6. Ricorsi *ex artt.* 710 c.p.c. contenziosi, ricorsi *ex art.* 9 legge divorzio n. 898/70 contenziosi, ricorsi *ex Art.* 337 *bis* e *quinquies* c.c. contenziosi

6.1. La prima udienza di comparizione delle parti si terrà mediante trattazione scritta secondo le modalità previste nella Sezione II, salvo che il giudice non ritenga opportuna la trattazione mediante udienza da remoto ovvero la celebrazione di udienza ordinaria (specialmente per presenza di figli minori e siano dedotti aspetti di pregiudizio).

6.2. In ogni caso il giudice potrà, a fini conciliativi, invitare le parti personalmente a depositare brevi proposte conciliative ovvero comunque illustrative della effettiva situazione di fatto.

7. Ricalendarizzazione udienze fissate nel periodo di sospensione.

7.1 Con riguardo alla ricalendarizzazione delle udienze, comprese le presidenziali, rinviate a seguito dei D.L. 11 e 18 del 2020, vi provvederà il Presidente/giudice delegato (nel rispetto dei termini dilatori e per la notifica la costituzione del convenuto) ed il relativo provvedimento verrà trasmesso via PCT dalla cancelleria ai legali di entrambe le parti costituite.

7.2. Nel caso di mancata costituzione del convenuto in fase presidenziale o per la prima udienza *ex art.* 183 c.p.c. sarà onere del legale della parte ricorrente rinotificare il provvedimento di fissazione della nuova udienza.

8. Negoziazioni assistite

8.1. Gli accordi di negoziazione assistita verranno depositati alla Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC ed il relativo provvedimento di nullamta o autorizzazione verrà trasmesso agli Avvocati con le medesime modalità del

deposito ossia a mezzo PEC. Ugualmente l'accordo verrà trasmesso dagli avvocati agli Ufficiali dello stato civile via PEC (art. 6, commi 2 e 3, D. L. n. 132/2014, conv. in L. n. 3 162/2014). Ai fini del perfezionamento dell'accordo e dei successivi adempimenti, l'autografia della sottoscrizione delle parti avverrà attraverso l'identificazione da parte dei legali da remoto (art. 5, D.L. n. 132/2014, conv. in legge 162/2014).

8.2. Nel caso in cui la Procura della Repubblica non dovesse autorizzare gli accordi e rinviare avanti al Presidente questi fisserà udienza che potrà avvenire anche con collegamento da remoto il giorno all'ora dell'udienza le parti dovranno recarsi presso lo studio dei rispettivi difensori da cui avverrà il collegamento con il giudice con le precauzioni e il distanziamento necessari al contenimento del contagio. Il presidente in apertura del collegamento farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell'udienza. Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti e ai rispettivi legali con la modalità condividi schermo e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso.

SEZIONE VI

Indicazioni finali su procedimenti speciali

1.1. Modalità di svolgimento delle udienze di vendita telematiche nel periodo 12 maggio 2020 – 31 luglio 2020

1.2. Considerato che tutte le operazioni di vendita relative alle procedure esecutive immobiliari innanzi al Tribunale di Asti si svolgono con modalità esclusivamente telematica, le udienze di vendita già fissate secondo tali modalità nel periodo 12 maggio 2020 - 31 luglio 2020 potranno regolarmente essere tenute, fatta salva la verifica in ordine al rispetto del termine di 45 giorni per la pubblicazione dell'avviso di vendita previsto dall'art. 490 c.p.c., da intendersi sospeso nel periodo 9 marzo – 11 maggio ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020.

1.3. Pertanto, solo nel caso in cui, tenuto conto del suddetto periodo di sospensione, il termine in questione non fosse interamente decorso, il professionista delegato dovrà fissare una nuova udienza e provvedere alla ripubblicazione dell'avviso di vendita.

1.4. Si precisa inoltre che durante il periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 i rappresentanti dei creditori, invece di comparire fisicamente innanzi al professionista delegato per l'udienza di vendita, potranno depositare telematicamente o con comunicazione a mezzo pec al professionista delegato, entro il termine di tre giorni prima dell'udienza, eventuali istanze o osservazioni da parte dei medesimi.

2. Indicazioni operative sull'applicazione dell'art. 54 ter D.L. n 18 del 2020 come introdotto dalla Legge di conversione n. 27/2020

2.1. L'art. 54 ter del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 dispone che: *“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”*.

2.2. L'art.54-ter cit. delinea una ipotesi di sospensione *ex lege* delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore dalla data di entrata in vigore (30 aprile 2020) fino al 30 ottobre 2020.

2.3. La sospensione opera pertanto a prescindere da eccezioni di parte e può essere rilevata d'ufficio dal professionista delegato, quale ausiliario del g.e.

2.4. A tal fine il professionista delegato dovrà verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della norma: al riguardo si precisa che assume rilievo la situazione abitativa del debitore al momento dell'entrata in vigore della legge, anche se sopravvenuta rispetto alla notifica del pignoramento.

2.5. Si precisa che ai fini della definizione di abitazione principale si farà riferimento al disposto di cui all'art.13, D.L. n. 201/2011 secondo cui *“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”*.

2.6. Qualora il professionista delegato ravvisi i presupposti di applicazione della norma avrà cura di depositare nel fascicolo telematico una breve nota informativa, dando atto della sospensione delle operazioni di vendita e segnalando che queste

riprenderanno, senza necessità di ulteriori atti di impulso processuale delle parti, dopo il 30 ottobre 2020 con la pubblicazione di un nuovo avviso di vendita.

2.7. Al fine di effettuare i necessari accertamenti il professionista delegato potrà basarsi sugli elementi conoscitivi ricavabili dalla documentazione in atti, quali il certificato di residenza anagrafica, la relazione di stima, i verbali dei sopralluoghi eseguiti dal custode; il professionista delegato è inoltre autorizzato a chiedere al custode una verifica sullo stato di occupazione dell'immobile, in ordine alla quale il custode relazionerà direttamente al delegato.

2.8. Qualora il professionista delegato ritenga invece che sia incerta l'esistenza dei suddetti presupposti applicativi dovrà rimettere gli atti al g.e., sospendendo nelle more le operazioni di vendita.

2.9. La sospensione, comportando ai sensi dell'art. 626 c.p.c. l'impossibilità di compiere qualsiasi atto esecutivo, implica altresì la temporanea impossibilità (sino alla data del 30 ottobre) di emettere il decreto di trasferimento, anche laddove l'aggiudicazione e il saldo prezzo siano intervenuti prima dell'entrata in vigore dell'art. 54 ter.

2.10. Devono intendersi inoltre sospesi sino al 30 ottobre 2020 i termini per il versamento del saldo prezzo.

2.11. Quanto alla fase distributiva, non opera la sospensione di cui all'art. 54 ter in quanto, trasferito l'immobile all'aggiudicatario, l'oggetto della procedura esecutiva si concentra sul ricavato della vendita. Alla luce di ciò, ove già emesso il decreto di trasferimento alla data di entrata in vigore della norma, il professionista delegato potrà procedere normalmente alla predisposizione e al deposito della bozza del progetto di riparto.

10. Disposizioni finali

10.1. Per la convocazione dell'udienza (con scambio di note difensive e da remoto), per la redazione dei relativi verbali e l'emissione dei provvedimenti conseguenti i magistrati faranno tendenzialmente uso dei modelli resi disponibili per Consolle da DGSIA, nonché dal Magrif, fatta salva ogni possibilità di modificarli e adattarli alle concrete esigenze del caso.

10.2. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria o da un suo delegato sulla base delle risultanze dei registri informatici di cancelleria (al fine della remunerazione).

Asti,

Il Presidente del Tribunale di Asti
(dott. Giancarlo Girolami)

Il Procuratore della Repubblica

Il Dirigente della cancelleria

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Asti
(avv.to Marco Venturino)

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
(dott. Angelo Dabbene)